



## Tribunale di Milano Seconda Sezione Civile

Il Giudice Designato

Vista l'istanza del ricorrente

., **elettivamente domiciliato in**

con l'avv.

vista la domanda ex artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3 depositata da

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3;

ritenuto di dover richiedere alla ricorrente, aggiuntivamente, la produzione idonea a dimostrare la attuale condizione di impiego o meno e situazione lavorativa, in relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli atti;

### **P.Q.M.**

- 1) Dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art.14 quinquies L.3/2012
- 2) nomina quale Liquidatore il
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, V comma, non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;
- 4) dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante inserimento sul sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it);
- 5) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore presso le Conservatorie dei RR II territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
- 6) proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art.14 sexies L.3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art.14 octies L.3/2012 e alla liquidazione ex art.14 novies L.3/2012;
- 7) ordina la consegna dei beni mobili offerti in liquidazione:
  - a) autovettura





b) autovettura

disponendo che il presente provvedimento – che costituisce titolo esecutivo – sia posto in esecuzione a cura del liquidatore;

8) esaminati atti e documenti da cui risulta che la famiglia della debitrice è composta anche da due figli e il coniuge; che il reddito del nucleo familiare è indicato in € 3391,00 (vi compreso il reddito del coniuge e nella ipotesi del protrarsi del rapporto di lavoro della ricorrente) dispone ai sensi all'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che il reddito del debitore proponente risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 1800,00 nette mensili

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, all'O.C.C., ed al liquidatore.

Milano, 04/06/2019

Il Giudice  
*Dott. Luisa Vasile*

